

ALLEGATO A

AUTORIZZAZIONI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA INERENTI ALLE ATTIVITA' DI PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

Il documento comprende le seguenti attività:

- A) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.**

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

ATTIVITA' A)

Allegato IV, lettera mm)

IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DELLE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

CICLI TECNOLOGICI

Ambito di Applicazione

Il gestore può chiedere l'adesione al presente allegato tecnico qualora intende svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso, secondo i criteri di seguito riportati:

EMISSIONI TOTALI COME FATTORE DI EMISSIONE <20 g/kg

Il valore è espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato.

Fasi Lavorative

- A.** Operazioni accessorie di cernita, etichettatura, omogeneizzazione e verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare;
- B.** Operazioni meccaniche di pulizia superficiale su tappeti, piumoni, coperte ecc. ottenuta mediante battitura, spazzolatura e allontanamento di corpi estranei, sia che si effettuino manualmente che meccanicamente con battitrici e/o spazzolatrici meccaniche;
- C.** Smacchiatura utilizzando un sistema applicativo tipo pistola a spruzzo o assimilabile, da effettuare in postazione dotata di presidio di aspirazione, da impiegarsi solo per operazioni di lieve entità saltuarie e susseguente asciugatura del materiale a temperatura ambiente;
- D.** Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame utilizzando una macchina a circuito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente o mediante vaporizzazione del solvente nel tamburo. Il ciclo è composto dalle seguenti fasi: prelavaggio, lavaggio, filtrazione meccanica e/o filtrazione in decalite, distillazione, centrifugazione, asciugatura effettuata mediante vaporizzazione del solvente contenuto nel materiale, aerazione/deodorizzazione realizzata mediante estrazione in ciclo chiuso del solvente dai capi trattati e, conseguente sotto raffreddamento per la separazione del solvente stesso dall'aria, mediante uno scambiatore di calore per condensare il solvente;
- E.** Applicazione di prodotti per la tintura o per il ripristino del capo mediante pistola a spruzzo o immersione in bagni e successiva operazione di asciugatura. Gli impianti dovranno essere dotati di sistemi di aspirazione ed abbattimento del particolato;
- F.** Smacchiatura manuale dei capi, con l'uso di solventi;
- G.** Operazioni di finitura come stiratura, piccole riparazioni, piegatura ed altre operazioni non espressamente indicate, ma comunque analizzate allo scopo, che non comportino emissioni in atmosfera;
- H.** Attività di lavanderia (self-service, a gettoni) ad acqua con riscaldamento elettrico delle acque e dell'aria di asciugatura, con utilizzo di lavatrici ed asciugatrici integrate con riscaldamento dell'aria di asciugatura e delle acque di tipo elettrico, analogo a quello "a serpentina" delle lavatrici domestiche.

Materie Prime e condizioni di utilizzo

1. Tessuti, capi di abbigliamento e di arredamento, piumoni, tappeti e simili;
2. Pellami;
3. Composti organici volatili; solvente idrocarburo, composti organici clorurati (percloroetilene);
4. Ammorbidenti, coloranti, detergenti, brillantanti ed additivi specifici per le operazioni sopra indicate.

Concorrono al limite di 20 g/kg le materie prime di cui al punto 3.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E CONDIZIONI OPERATIVE

Fasi lavorative di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Note
B	Polveri	20 mg/Nm ³	a)
E	Ammoniaca e ammine	20 mg/Nm ³	a)
	Polveri da operazioni a spruzzo	10 mg/Nm ³	a)
C, D, E	COV	20 g/kg	b)

Note:

- a) I limiti da rispettare - relativi ad emissioni convogliate - fanno riferimento agli inquinanti effettivamente presenti nelle emissioni, deducibili dalle materie prime utilizzate o derivanti dalle operazioni svolte;
- b) il valore 20 g COV/kg capi, indica il valore di solvente emesso per kg di prodotto pulito ed asciugato; il valore limite deve essere applicato all'insieme delle fasi individuate e descritte ai punti C, D, E e rispettato tenuto conto sia delle emissioni diffuse, che convogliate.

Al fine del rispetto di tale valore limite deve essere rispettata la seguente condizione:

Valore calcolato o misurato < Valore limite fissato

dove ai fini del valore calcolato o misurato, si provvede attraverso il "Piano di Gestione Solventi".

Per il calcolo del Piano Gestione Solventi (fasi di pulitura a secco C, D, E): seguire le indicazioni previste dalla DGR n. 334 del 27/03/2012.

1. Presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, della "Comunicazione del registro Annuale di attività", relativa all'esercizio dell'anno precedente, utilizzando l'Allegato B_3;
2. Le dichiarazioni annuali, di cui al punto precedente, dovranno essere trasmesse, entro il 31 gennaio, alla Regione Umbria e all'ARPA Umbria;
3. Rispetto del valore limite di emissione totale di 20 g/kg, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato;
4. In caso di superamento del limite di 20 g/kg, la ditta, entro 45 giorni, è tenuta a presentare istanza di autorizzazione per modifica di impianto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, titolo ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
5. Le emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di cui alle fasi lavorative B, C ed E, dovranno essere aspirate e convogliate all'esterno, con l'installazione di idoneo sistema di abbattimento, tale da garantire il rispetto dei limiti della suddetta tabella;
6. Per le lavorazioni di cui alle lettere C, D, E, rientranti nel campo di applicazione dell'art. 275 del D. Lgs. 152/2006 "Emissioni di COV" (Rif. Parte III, Allegato III alla Parte Quinta, attività n. 14), il gestore dovrà attenersi a quanto previsto nella DGR n. 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria;
7. Trasmissione, agli Enti indicati nella Delibera, delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, anche in caso di loro variazione;
8. Le emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di cui alle fasi lavorative F, G e H, non rientrano tra le attività in deroga in quanto sono da considerarsi scarsamente rilevanti e non necessitano di alcun adempimento per le emissioni in atmosfera.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni, sotto riportate, relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

Registro controllo emissioni

Istituzione e regolare tenuta del Registro Annuale di attività, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile Allegato B_1, con pagine numerate, bollate dall'Ente di

controllo (ARPA), aggiornato per ciascuna macchina con periodicità mensile con i quantitativi di tessuti o pellami lavati ed i quantitativi di solvente integrato, firmato dal gestore dell'impianto o dell'attività, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo.

Messa in esercizio, a regime e controlli analitici

1. La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria, all'A.R.P.A. Umbria e al Comune di appartenenza (Allegato B_2);
2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio, l'autorità competente può concedere la proroga a fronte di presentazione motivata del gestore.
La proroga s'intende concessa qualora l'Autorità competente, di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
4. relativamente alla lavorazione di cui alle Lettere C, D, E, i bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il **30 aprile** dell'anno successivo.

Impianti di abbattimento

1. Definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
2. installazione e regolare manutenzione di manometro differenziale sui dispositivi di abbattimento del materiale particolato a setto fibroso;
3. qualunque anomalia di funzionamento degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, ovvero interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
4. il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competenti in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
5. gli impianti produttivi, coinvolti dall'anomalia, potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento.

Camini e modalità di controllo delle emissioni

1. La sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
2. i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento. Le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
3. i camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico, ma sia comunque previsto un limite di emissione;

4. l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
5. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988);
6. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati o eventuali aggiornamenti successivi relativi allo stesso metodo:

Polveri		EN 13284-1:2017
C.O.V.		UNI EN 12619:2013
Ammoniaca		EPA CTM 027:1997
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

7. i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
8. la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
9. la documentazione tecnica dovrà essere redatta, a firma legale rappresentante e del tecnico abilitato, secondo la DGR n. 41 del 13/01/1995, inoltre le certificazioni analitiche dovranno essere redatte anche secondo la DGR n. 9480 del 24/12/1996;
10. nel caso del superamento dei limiti di emissione fissati per singolo comparto, la ditta dovrà informare entro 24 ore l'autorità competente porre in essere interventi per riportare le emissioni nei limiti prescritti, con ripetizione nei successivi 45 giorni dei controlli analitici. La ditta sarà comunque soggetta a quanto previsto dall'Art. 278 e 279 del D.Lgs. n. 152/2006.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Emissioni diffuse ed odorigene

Valutare e gestire con appositi sistemi di contenimento/abbattimento le emissioni diffuse (comprese le odorigene), se non convogliabili (Art. 270 del D.Lgs 152/2006), che vengono generate o possono generarsi, durante i processi lavorativi o durante la movimentazione delle materie prime o dei prodotti.